(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 9 marzo 1999

adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

(1999/189/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11, paragrafo 2,

visti gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 1997,

considerando che il 2 giugno 1997 il Consiglio ha adottato una posizione comune riguardante l'Albania volta soprattutto a promuovere il processo democratico e il ripristino della stabilità politica e della sicurezza interna di questo paese;

considerando che in detta posizione comune l'Unione si è già detta disposta a contribuire alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania nell'ambito di un elemento multinazionale di consulenza in materia di polizia istituito dall'Unione dell'Europa occidentale (UEO);

considerando che la Comunità europea fornisce, in cooperazione con l'UEO, un sostegno alla polizia albanese, in particolare, in termini di attrezzature e ristrutturazione dei suoi edifici;

considerando che la Comunità europea fornisce inoltre assistenza alle autorità albanesi nel settore della giustizia, anche per il sistema penitenziario, in cooperazione con il Consiglio d'Europa;

considerando che, per assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico, il governo albanese necessita di ulteriore assistenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania provvedendo a che siano forniti:

— formazione e consulenza alla polizia, anche sotto forma di assistenza diretta con gruppi di esperti;

— consulenza al ministero dell'ordine pubblico e ad altri ministeri a seconda dei casi.

L'attività di formazione di cui al primo trattino del paragrafo precedente è svolta da massimo 160 istruttori e comporta la partecipazione di massimo 3 000 agenti di polizia albanesi.

2. L'Unione europea continuerà ad esaminare le altre opportunità che si prospettano per conseguire pienamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Un importo massimo di 2,1 milioni di euro è imputato al bilancio generale delle Comunità europee a titolo di copertura delle spese operative conseguenti all'attuazione della presente azione comune.

2. La gestione delle spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 è affettuata nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio generale.

Articolo 3

1. Al fine di potenziare l'efficacia dell'assistenza globale, la presidenza assicura la coerenza dell'assistenza fornita dall'Unione europea sulla base della presente azione comune con l'assistenza fornita dagli Stati membri sulla base di programmi bilaterali, allo scopo di ricostituire valide forze di polizia in Albania.

2. Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende indirizzare la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune, se del caso, con le appropriate misure comunitarie.

Articolo 4

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
W. RIESTER